

**Civile Ord. Sez. L Num. 4670 Anno 2021**

**Presidente: MANNA ANTONIO**

**Relatore: MANCINO ROSSANA**

**Data pubblicazione: 22/02/2021**

**ORDINANZA**

sul ricorso 11645-2015 proposto da:

& C S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell'avvocato ; che la rappresenta e difende;

**- ricorrente -**

**contro**

**2020**

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente

**2314**

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso  
l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e  
difesi dagli avvocati

);

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 564/2014 della CORTE D'APPELLO  
di VENEZIA, depositata il 04/11/2014 R.G.N. 887/2011;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 03/11/2020 dal Consigliere Dott.  
ROSSANA MANCINO.

**RILEVATO CHE**

1. con sentenza in data 4 novembre 2015, la Corte di Appello di Venezia ha riformato la pronuncia di primo grado e rigettato l'opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi omessi su anticipazioni di TFR, non formalizzate né documentate e non risultate erogate per le tassative ipotesi previste dall'art. 2120 cod.civ.;
2. avverso tale sentenza la s.n.c. & C. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, al quale ha opposto difese l'INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con controricorso;

**CONSIDERATO CHE**

3. con i motivi di ricorso la parte ricorrente deduce violazione dell'art. 2120 cod.civ. per avere la Corte territoriale subordinato l'applicazione del *maggior favor* a tassativi requisiti di forma e sostanza (primo mezzo) e in riferimento alla declaratoria di irrilevanza del principio di cui alla sentenza della Corte costituzionale n.142 del 1991 (secondo mezzo);
4. il ricorso è da rigettare;
5. la *ratio decidendi* della sentenza si palesa immune da censure giacché incentrata sul difetto di prova, della quale era onerato il datore di lavoro, della sussistenza, nella specie, dei requisiti prescritti dall'art. 2120 cod.civ.;
6. più in particolare, la Corte di merito ha ritenuto non provato il titolo dell'anticipazione ai lavoratori, tardive le deduzioni istruttorie svolte soltanto con le note conclusive del giudizio di primo grado, e pur ipotizzando un eventuale accordo derogatorio individuale migliorativo era comunque risultato <sup>no</sup> indimostrato non solo il titolo dell'erogazione ma anche gli ulteriori presupposti, quali l'anzianità di servizio e la percentuale di trattamento di anticipazione da poter corrispondere nel rispetto del dettato dell'art. 2120 cod.civ.;
7. invero, l'art. 2120 del codice civile dispone che il lavoratore con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere ed ottenere, una sola volta, un'anticipazione non superiore al 70 per cento del trattamento già maturato, giustificando la richiesta con la necessità di spese sanitarie o dell'acquisto della prima casa di abitazione per sé o

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- per i figli; il datore di lavoro è tenuto a soddisfare le richieste, annualmente, nei limiti del 10 per cento dei lavoratori aventi titolo o del 4 per cento del numero totale dei dipendenti (art.2120, commi sesto, settimo, ottavo, nono, cod.civ.);
8. contratti collettivi e patti individuali possono stabilire condizioni di miglior favore, derogare alla disciplina legale delle anticipazioni (v. Cass. nn. 4133 del 2007 e 31260 del 2019) e la contrattazione collettiva stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazioni (art.2120, undicesimo comma, cod.civ.);
  9. solo la sussistenza dei prescritti elementi costitutivi qualifica l'erogazione datoriale come anticipazione del TFR e in difetto della relativa prova l'erogazione monetaria al lavoratore non si sottrae all'obbligazione contributiva, come correttamente statuito dalla Corte territoriale;
  10. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;
  11. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 3 novembre 2020